

Congresso Nazionale degli Avvocati Tributaristi - Lecce

MOZIONE CONGRESSUALE

SULLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Gli Avvocati tributaristi riuniti nel primo Congresso nazionale indetto il 7-8 ottobre 2011 a Lecce,

- udite le relazioni svolte dai delegati delle Camere provinciali degli Avvocati tributaristi aderenti all'UNCAT;
- preso atto delle indicazioni provenienti dagli organi istituzionali dell'UNCAT;
- valutate le ultime misure legislative varate in via d'urgenza anche in materia di contenzioso tributario;
- tenuto conto della mozione congressuale sulla giustizia tributaria approvata in sede del XXX Congresso nazionale forense tenutosi a Genova il 25-27 novembre 2010,

DELIBERANO

all'unanimità di sollecitare le competenti Istituzioni nazionali (Parlamento, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministri dell'Economia e delle finanze nonché della Giustizia, Consiglio Nazionale Forense, Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e Associazione Nazionale Magistrati Tributaristi) perché vengano adottate le misure necessarie per introdurre nel processo tributario le innovazioni di seguito elencate per garantire un efficace, efficiente ed economico funzionamento della giustizia tributaria:

Le innovazioni che l'UNCAT ritiene irrinunciabili ed improcrastinabili nel processo tributario sono così sintetizzabili:

1. Elevazione dei principi recati dallo Statuto dei diritti del contribuente a rango di norme costituzionali;
2. Introduzione di un giudice togato a tempo pieno con eventuale previsione, nel giudizio di primo grado, del giudice monocratico per le cause di modesta entità;
3. Dipendenza funzionale ed economica delle Commissioni Tributarie direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o, eventualmente, dal Ministero della Giustizia;
4. Garanzia di parità di trattamento alle parti in causa, di terzietà del giudice tributario e di sua completa indipendenza;
5. Garanzia dell'effettiva applicazione del principio di soccombenza in materia di spese di giudizio;
6. Riconoscimento della tutela cautelare anche nei gradi successivi al primo grado di giudizio;
7. Attribuzione alla Commissione Tributaria Provinciale del potere di autorizzare la riscossione provvisoria e l'adozione di misure cautelari a seguito della notifica dell'accertamento;
8. Revisione del sistema delle prove utilizzabili dal contribuente nel processo tributario con l'introduzione, in applicazione anche del principio del giusto processo, della "*prova testimoniale scritta*" analogamente a quanto già previsto in altre giurisdizioni, e del principio di pari dignità delle parti in causa;

9. Vigilanza del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e dei presidenti delle Commissioni sul rispetto del termine di 30 giorni previsto per il deposito delle sentenze emesse;
10. Introduzione del principio secondo cui le sentenze di primo e secondo grado favorevoli al contribuente, anche se non passate in giudicato, costituiranno titolo per la cancellazione delle eventuali iscrizioni ipotecarie o di altre misure cautelari;
11. Coordinamento delle regole di tutela del debitore e del terzo sulle procedure di esecuzione forzata tributarie con le norme costituzionali sul giusto processo;
12. In ordine all'applicazione dell'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. che prevede la non procedibilità del ricorso in caso di mancata allegazione degli atti e documenti cui fa riferimento il medesimo ricorso, nonostante gli stessi siano già contenuti tutti nel fascicolo d'ufficio per il quale è stata avanzata alla competente C.T.R. formale richiesta di trasmissione alla Corte di Cassazione, si rende indispensabile ed urgente un intervento chiarificatore del legislatore con una norma di interpretazione autentica del seguente tenore: *“L’obbligo previsto dall’art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. per i giudizi di legittimità concernenti le sentenze delle Commissioni Tributarie deve intendersi limitato agli atti processuali, ai documenti, ai contratti collettivi sui quali il ricorso si fonda che non siano già contenuti nel fascicolo della Commissione Tributaria Regionale per il quale sia stata prodotta la richiesta di trasmissione alla Corte di Cassazione. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2, della L. 27 luglio 2000, n. 212, la presente disposizione ha valore di norma interpretativa autentica”*.

* * *

Il Congresso degli Avvocati tributaristi auspica che la presente mozione sia tenuta nel debito conto dalle competenti Istituzioni e dà mandato agli Organi istituzionali dell'UNCAT perché si facciano carico di rendere effettiva l'adozione delle misure auspiccate.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

Avv. Bruno Lo Giudice

Avv. Patrizio Tumietto